



Associazione 4INZU ONLUS

Via Contrada Petruso, 5 – 70018 Rutigliano(BA)

Codice Fiscale: **93481790729**

IBAN: **IT 67 A 08503 41640 00300 8002105**

e-mail: info@4inzu.it

BENEFICI FISCALI PER LE PERSONE FISICHE

Le agevolazioni per le **persone fisiche**, in cui sono ricompresi anche gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi e i soci delle società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società di fatto ad esse equiparate dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 5 del T.U.I.R.) possono optare tra due opzioni:

- la **deducibilità**, per le **liberalità in denaro o in natura**, nel **limite del 10% del reddito complessivo** dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. 80/2005). Nel calcolo del reddito complessivo dichiarato sono compresi anche i redditi da fabbricati assoggettati a cedolare secca.
- la **detrazione dall'Irpef del 26%** calcolata sul limite massimo di 30.000 euro per un risparmio fino a 7.800 euro (fino al 2014 il limite era di 2.065,83 euro). Nel calcolo dei 30.000 euro sono compresi anche gli importi per le erogazioni liberali in denaro, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, da indicare nel quadro degli oneri con il codice spesa "20".

Per accedere all'agevolazione, in entrambi i casi è necessario che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante assegni bancari e circolari. Per le erogazioni effettuate con carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

BENEFICI FISCALI PER LE IMPRESE

Le imprese che sono costituite come società di capitali o cooperative o consorzi od enti di diverso tipo, pubblico o privato, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (cioè uno degli altri soggetti passivi dell'Ires) possono optare tra due opzioni:

- la **deducibilità**, per le **liberalità in denaro o in natura**, nel **limite del 10% del reddito complessivo** dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. 80/2005).
- la **deduzione dal reddito imponibile Ires del 2%** del reddito d'impresa dichiarato per un importo massimo di 30.000 euro (comma 2 lettera h, art 100 tuir).

Sono inoltre **deducibili dal reddito imponibile Ires** le *"spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (cioè del costo del lavoro), così come risultano dalla dichiarazione dei redditi"*. Queste norme, riportate nelle lettere h) ed i) del comma 2 dell'art. 100 del t.u.i.r., non sono state modificate dalla legge n. 96/2012. Anche esse furono introdotte dal comma 1 dell'art. 13 del d.lgs. n. 460/1997.



Associazione 4INZU ONLUS

Via Contrada Petruso, 5 – 70018 Rutigliano(BA)

Codice Fiscale: **93481790729**

IBAN: **IT 67 A 08503 41640 00300 8002105**

e-mail: info@4inzu.it

Molto importanti per l'operatività di queste organizzazioni non profit sono poi anche quelle **erogazioni liberali** che consistono in **“cessioni gratuite di merce”** che le Onlus possono ricevere dalle imprese di produzione o di vendita di beni (non di servizi) e per le quali è previsto un regime fiscale agevolato dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 13 del d.lgs. n. 460/1997. Il comma 2 dell'art. 13 del d.lgs. 460/1997 stabilisce, infatti, che le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione od al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle Onlus non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 85 del T.U.I.R. e, pertanto, tali cessioni gratuite **non sono considerate ai fini del calcolo del reddito d'impresa tassato con l'Ires o con l'Irpef**. Lo stesso discorso vale per i beni non di lusso oggetto di attività d'impresa che presentano vizi e imperfezioni che non ne consentono la vendita qualora il costo specifico complessivo non superi il 5% del reddito d'impresa dichiarato.

Ai fini dell'Iva queste cessioni rappresentano operazioni esenti dall'imposta, ai sensi del numero 12 dell'art. 10 del d.P.R. 633/1972, in quanto rientrano nella fattispecie di cui al numero 4 dell'art. 2 dello stesso d.P.R. da esso richiamata dato che i beni ceduti gratuitamente sono quelli la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa. Ciò vale se i beni ceduti non hanno un costo unitario superiore a 50,00 euro (fino al 2014 erano 25,82 euro) oppure se per essi non è stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione del bene ceduto, la detrazione dell'Iva relativa al prezzo di esso, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 633/1972.

La legge di stabilità 2016 ha innalzato a **15.000,00 euro** (in precedenza era 5.164,57 euro) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72. Tale comunicazione riguarda la cessione gratuita di beni a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS e va effettuata dal cedente al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e alla GdF.